Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Mazzacane – Rel. Orilia, 31 ottobre 2016, n. 22017

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. omissis proposto da:

D.R.A in proprio e in qualità di chiamato all'eredità di V.G

- ricorrente -

DE.RI.AN., D.R.R., D.R.A., D.R.F.,

-controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. (OMISSIS) della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il omissis;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. omissis;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati; udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento 1-2 motivo, assorbito 3 motivo, rigetto 4 motivo del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale condizionato, accoglimento del ricorso incidentale autonomo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto omissis le sorelle An., a. e R. convennero D.R.A. e V.G. (rispettivamente fratello e madre) davanti al Tribunale di Latina domandando lo scioglimento della comunione di un terreno agricolo con sovrastanti fabbricati (in catasto al fol. (OMISSIS) p.11e (OMISSIS)) e di (di) altro terreno (distinto al fol. (OMISSIS) p.11a (OMISSIS)), siti nel comune di (OMISSIS), già appartenenti al loro genitore D.R.M., deceduto *ab intestato* in data (OMISSIS).

I convenuti eccepirono innanzitutto la prescrizione del diritto delle attrici ad accettare l'eredità e in via riconvenzionale chiesero che venisse dichiarata la nullità della donazione effettuata dal *de cuius* in favore della figlia F..

2. L'adito Tribunale con sentenza non definitiva n. omissis accolse l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità e rigettò pertanto la domanda di scioglimento della comunione avanzata dalle attrici.

La sentenza venne impugnata dalle soccombenti e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. omissis, ribaltando l'esito del giudizio, accolse la domanda di divisione dichiarando aperta la successione di D.R.M.. Dispose quindi la rinnovazione del progetto divisionale e rigettò la domanda dei convenuti D.R.A e V.G. volta ad ottenere la dichiarazione di appartenenza alla comunione legale del terreno acquistato dal *de cuius* e dalla moglie V.G..

EREDITÀ: la denuncia di successione non vale come accettazione tacita

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito, per quanto ancora interessa, rilevò:

- che l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità doveva ritenersi infondata in presenza di un tempestivo atto di accettazione tacita, rappresentato dalla proposizione di un ricorso in Commissione Tributaria contro un avviso di accertamento di maggior valore dei beni caduti in successione;

- che la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà del 50% del terreno acquistato dal *de cuius* dall'Opera Nazionale Combattenti risultava rinunziata;
- che la domanda di rendiconto formulata dalle appellanti nei confronti di D.R.A doveva ritenersi assorbita in quanto subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della comunione legale del terreno acquistato con atto del (OMISSIS);

3. Tale decisione è stata impugnata per cassazione con quattro motivi da D.R.A, in proprio e quale erede di V.G. (deceduta nelle more del giudizio di appello).

Le sorelle D.R. resistono con controricorso contenente a sua volta, sulla base dl un unico motivo, ricorso incidentale "principale" e incidentale "condizionato all'accoglimento del quarto motivo".
Le parti hanno depositato memorie ex art, 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Evidenti ragioni di priorità logica impongono di esaminare innanzitutto l'eccezione delle sorelle D.R. con cui si deduce "*preliminarmente*" l'inammissibilità del ricorso "*che doveva essere notificato anche alle attuali controricorrenti nella loro qualità di chiamate all'eredità di V.G.*".

L'eccezione, - riguardante una questione preliminare di rito, ma inspiegabilmente trattata nella parte finale del controricorso - è priva di fondamento perchè le richieste di notifica in calce al ricorso risultano fatte per le sorelle D.R. anche in qualità di eredi della madre V.G. e comunque la regolare costituzione di costoro, con sostanziale espletamento di attività difensiva anche nella suddetta veste - come meglio si vedrà - dimostra il pieno raggiungimento dello scopo dell'atto in applicazione di un generalissimo principio operante nel nostro ordinamento.

2. Venendo all'esame dei motivi del ricorso, col primo di essi, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 476 c.c., nonchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione.

Con riferimento alla ritenuta accettazione tacita dell'eredità D.R., il ricorrente critica la decisione della Corte d'Appello osservando che agli atti manca la copia del ricorso al giudice tributario (posto a base della decisione sull'eccezione di prescrizione), ritenendo inidonea la sentenza della CTP, ben potendo il ricorso non essere stato debitamente sottoscritto da tutte le sorelle D.R..

Col SECONDO MOTIVO, deducendo sempre la violazione dell'art. 476 c.c., il ricorrente critica la tesi che ravvisa un atto di accettazione tacita nel ricorso contro un avviso di accertamento di maggior valore rispetto a quello dichiarato in denunzia di successione, trattandosi, a suo dire, di un atto avente mera natura conservativa, come appunto la denunzia di successione o l'atto di pagamento della relativa imposta.

Queste due censure - ben suscettibili di essere esaminate congiuntamente - sono prive di fondamento.

L'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non

Ex Parte Creditoris

possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c..

L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (v. cass. Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999 Rv. 531230; Sez, 2, Sentenza n. 5688 del 19/10/1988 Rv. 460226).

Venendo al caso che ci occupa, la valenza del ricorso in commissione tributaria quale atto di accettazione tacita dell'eredità è stata già affrontata da questa Corte che, differenziando tale particolare ipotesi dalla mera denunzia di successione o dal pagamento della relativa imposta, ha affermato il principio secondo cui la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c.; implicano, invece, accettazione tacita dell'eredità il ricorso alla Commissione Tributaria contro l'avviso di accertamento del maggior valore notificato dall'Amministrazione Finanziaria e a successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia perchè questi atti, indipendentemente dalla specifiche intenzioni del chiamato alla eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale (Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 18/05/1995 Rv. 492323),

Ebbene, a tale principio la Corte d'Appello si è ispirata nell'attribuire - attraverso un tipico apprezzamento in fatto congruamente motivato - valore di atto di accettazione tacita dell'eredità al ricorso tributario, la cui esistenza è stata desunta indirettamente, ma del tutto logicamente, dalla sentenza conclusiva di quel giudizio. Avendo poi la Corte d'Appello dato atto che dal testo della pronuncia del giudice tributario risultavano menzionati, tra i ricorrenti, anche "le odierne appellanti", consegue altrettanto logicamente che sarebbe stato preciso onere degli appellati, ed oggi del ricorrente D.R.A, dimostrare il contrario e non limitarsi a sollevare (col primo motivo) mere illazioni sulla regolare proposizione di quel contenzioso, anche perchè non risulta neppure impugnata la sentenza della Commissione Tributaria valorizzata dalla Corte d'Appello.

Altro errore in cui pure mostra di incorrere il ricorrente (col secondo motivo) sta nell'avere esteso immotivatamente la natura di mero atto conservativo (tipica della denunzia di successione) al ricorso in commissione tributaria, senza però criticare specificamente il citato principio di diritto che invece, del tutto correttamente, i giudici di merito hanno richiamato a sostegno della loro decisione.

3. Col TERZO MOTIVO si denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c.: si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della comunione ereditaria fondata su motivi diversi da quelli prospettati in primo grado. Secondo il ricorrente, sia nel corso del giudizio di primo grado (attraverso l'introduzione di una domanda di riconoscimento della esistenza di una comunione tacita familiare e di impresa familiare) sia nel giudizio di appello (attraverso la deduzione di atti di accettazione rappresentati da voltura catastale e da un ricorso in commissione tributaria) erano state proposte domande nuove e la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersene dichiarandone di ufficio l'inammissibilità.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Ex Parte Creditoris

Quanto alle questioni introdotte in appello, certamente l'art. 345 c.p.c., anche nel vecchio testo, prevedeva il rilievo, anche di ufficio, della inammissibilità delle domande nuove.

Ma nel caso di specie, la situazione è ben diversa: la deduzione di atti di accettazione tacita non indicati in primo grado certamente non rappresenta una domanda nuova ma, al più, una *emendatio libelli*, ammissibile nel giudizio di appello, peraltro regolato dal vecchio rito. Le attrici, infatti, deducendo di essere eredi di D.R.M., avevano chiesto al Tribunale lo scioglimento della comunione ereditaria e tale domanda è stata da esse puntualmente riproposta in appello: quindi, nè il *petitum* nè la causa *petendi* risultano alterati.

Come già chiarito da questa Corte, a norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita "*emendatio*" allorchè la modifica della domanda venga ad incidere sul "*petitum*" solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda (Sez. 1, Sentenza n. 26905 del 10/11/2008 Rv. 605818; sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007 Rv, 596777).

Per quel che attiene alle questioni introdotte dalle D.R. nel corso del giudizio davanti al Tribunale pontino, questa Corte ha più volte affermato che, con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della controparte, che integra l'accettazione del contraddittorio e che è individuabile nella richiesta di rigetto delle avverse pretese, la quale è estensivamente riferibile anche alla domanda subordinata (v. Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 Rv. 621614; Sez. 3, Sentenza n. 20953 del 27/09/2006 Rv. 592711).

Nel caso di specie - a prescindere da ogni valutazione sulla novità o meno della domanda introdotta in corso di causa - il ricorso avrebbe dovuto innanzitutto chiarire se a suo tempo sia stata formulata la relativa eccezione di non accettazione del contraddittorio, ma ciò non risulta affatto, in palese violazione del principio di autosufficienza, e pertanto non coglie nel segno neppure la doglianza sulle richieste avanzate nel corso del primo grado del giudizio (assoggettato, lo si ripete, al vecchio rito).

4. Con il QUARTO MOTIVO il D.R., in veste di chiamato all'eredità della madre V.G., morta nelle more del giudizio di appello, deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Insussistenza della rinunzia da parte di V.G. all'accertamento della comproprietà del 50% dei beni oggetto della divisione.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello, nel dichiarare che V.G. aveva rinunziato alla domanda di accertamento della proprietà del 50% dell'intero patrimonio del *de cuius*, è incorsa nel vizio di ultrapetizione perché una tale domanda non era mai stata proposta in primo grado, ma solo in appello e come tale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile di ufficio per violazione dell'art. 345 c.p.c.: in primo grado - precisa il D.R. - la V. aveva chiesto l'accertamento della proprietà del 50% di un immobile donato dal *de cuius* alla figlia F..

Questa censura è infondata.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "*petitum*" e della *"causa petendi*", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("*petitum*" o "*causa petendi*"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("*petitum*" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("*petitum*" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni

Ex Parte Creditoris

fatte valere dai contraddittori (tra le varie, sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 Rv. 636968; Sez. L, Sentenza n. 455 del 11/01/2011 Rv. 616369).

La situazione, nel caso di specie, è diversa: il giudice di appello non ha emesso nè un provvedimento diverso da quello richiesto, nè ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso: si è solo limitato a ravvisare la rinunzia in appello ad una domanda precedentemente avanzata e riguardante in particolare il terreno acquistato dal *de cuius* dall'Opera Nazionale Combattenti (v, pag. 5), in applicazione della regola di cui all'art. 346 c.p.c. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).

Sulla base di tale premessa, ha quindi rigettato la relativa domanda.

L'interpretazione della domanda, ma anche della relativa rinunzia, rientra - come è noto - nelle prerogative del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione. La censura, impostata esclusivamente sotto il profilo dell'ultrapetizione e non sotto quello motivazionale, ancora una volta non coglie nel segno.

5. Resta a questo punto da affrontare il ricorso incidentale con cui le sorelle D.R. denunziano la violazione dell'art. 112 c.p.c., addebitando alla Corte d'Appello l'omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto (a loro dire, erroneamente dichiarata assorbita dalla Corte d'Appello).

Ritengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la domanda era stata avanzata in via principale e non in subordine rispetto a quella di accertamento della comunione legale. Come risulta dall'uso della locuzione "in ogni caso" e dal fatto che nelle conclusioni era stata ribadita la natura principale della domanda: di conseguenza, la Corte d'Appello avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa.

La censura, che risulta proposta anche in via principale (e non solo condizionatamente all'accoglimento del quarto motivo di ricorso), è infondata.

Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c, e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 7932 dei 18/05/2012 Rv. 622562; Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006 Rv. 592485). Ancora, è stato affermato che l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (Sez. 3, Sentenza n. 14(OMISSIS)1 del 26/06/2007 Rv. 597467; Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015 Rv. 635266).

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa la Corte d'Appello, lungi dal trascurare l'esame della domanda di rendiconto formulata dalle sorelle D.R., si è confrontata con essa e l'ha considerata assorbita ritenendola subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della comunione legale tra il *de cuius* e la moglie V. sul terreno acquistato con atto P. del (OMISSIS), domanda, questa, rigettata nel merito.

EREDITÀ: la denuncia di successione non vale come accettazione tacita

Ex Parte Creditoris

La motivazione (pag. 6 della sentenza impugnata) si fonda sul tenore della richiesta contenuta a pagina 9 dell'atto di appello ("ove si dovesse ritenere che il bene era caduto nella comunione legale con la signora V.") ed appare senz'altro congrua sotto il profilo motivazionale, neutralizzando così l'alternativa ricostruzione delle ricorrenti incidentali.

In conclusione entrambe le impugnazioni vanno respinte e le spese del giudizio di legittimità compensate interamente.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma il 13 settembre 2016.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2016.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

EREDITÀ: la denuncia di successione non vale come accettazione tacita

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376